Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 29 ottobre 1926 — Numero 251

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *Il. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2098.**

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. **1790.**

Nomina del liquidatore del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, che prescrive l'applicabilità delle norme da questo stabilite alle liquidazioni in corso dei consorzi e delle associazioni di cooperative;

Visto il R. decreto 24 aprile 1924, n. 585, con cui a causa della situazione patrimoniale deficitaria venne sciolto il Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, riconosciuto ente morale con R. decreto 16 aprile 1913, n. 250, ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1924 con cui venne nominato un Collegio di liquidatori del citato Consorzio;

Ritenuto che alla liquidazione del predetto Consorzio, decretata per la insufficienza patrimoniale dello stesso, sono da applicare le norme emanate col R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1554, e considerato altresì la necessità di costituire l'organo liquidatore in relazione alle norme del citato decreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rag. Arnaldo Cavaliere è nominato liquidatore del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna, col compito di provvedere alla liquidazione dell'ente secondo le norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1554.

Cessa dalla carica il Collegio di liquidatori nominato col decreto Ministeriale 25 aprile 1924, nelle persone dei signori Calvetti rag. Gaetano, Daddi avv. Pietro e Gardi dott. Guido.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 142. — COOP

Numero di pubblicazione **2099.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. **1791.**

Uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 900, che regola l'assegnazione e l'uso della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali e telegrafici;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità di estendere l'obbligo della divisa agli impiegati che prestano servizio negli ambulanti, col beneficio del pagamento della metà della spesa concesso al personale subalterno;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti, quando sono in servizio viaggiante, hanno l'obbligo di indossare la divisa, consistente in una vestaglia ed un berretto della foggia che verrà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Gli impiegati obbligati all'uso della divisa potranno prelevare ogni anno i seguenti capi di vestiario pel cui acquisto lo Stato abbia contribuito:

Numero due vestaglie, un berretto di panno per l'inverno ed un berretto di alpagas per l'estate.

Ogni maggior prelevamento, se consentito dall'Amministrazione, resta a completo carico dell'interessato e importa l'aumento della ritenuta mensile nella misura che verrà fissata.

Art. 3.

L'infrazione all'obbligo di indossare la divisa è punibile con le sanzioni di cui al Cap. VIII del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923.

Art. 4.

Per la spesa per la divisa, per il pagamento delle forniture, per le ritenute mensili, per le forniture, valgono le stesse disposizioni di cui ai rispettivi articoli 3, 4, 5 e 7 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, che regola l'uso della divisa per il personale subalterno.

Art. 5.

La spesa per la fornitura di cui al presente decreto, a cominciare dall'esercizio 1926-27, graverà sul capitolo istituito nel bilancio passivo dell'Amministrazione postale telegrafica per la fornitura della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali-telegrafici.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 143. — COOP

Numero di pubblicazione 2100.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1792.

Modificazioni alle cartoline postali semplici pel distretto da cent. 20 e a quelle con risposta pagata da cent. 40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1931, che autorizza l'emissione delle cartoline di Stato da cent. 20 (semplici) e da cent. 40 (con risposta pagata) pel distretto;

Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 647, che autorizza la modificazione di colore del francobollo ordinario da centesimi 20 dal verde al lacca viola garanza;

Riconosciuto opportuno di modificare, conseguentemente, anche il colore del francobollo e delle leggende stampate sulle cartoline di Stato da cent. 20 semplici e da cent. 40 con risposta pagata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le caratteristiche delle cartoline di Stato pel distretto, di cui all'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1931, sono modificate nel seguente modo:

Cartoline postali semplici da cent. 20 e cartoline postali con risposta pagata da cent. 40 (20 + 20), per il distretto postale: francobolli e leggende stampate nel colore lacca viola garanza anzichè nel colore verde.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 144. — COOP

Numero di pubblicazione 2101.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1926, n. 1794.

Provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato col R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere al funzionamento delle scuole elementari nella provincia dell'Istria è autorizzata la costruzione a cura del Ministero della pubblica istruzione di edifici scolastici, che saranno dati ai Comuni in uso con l'obbligo della custodia e manutenzione, secondo le norme vigenti per i locali scolastici.

Negli edifici per le scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile, sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante, il quale sarà tenuto al pagamento del canone, che verrà determinato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per provvedere alle spese necessarie per la compilazione dei progetti, l'acquisto e la occupazione delle aree, la direzione dei lavori, i sopraluoghi per la sorveglianza ed il controllo, la costruzione e l'arredamento principale (banchi e cattedre) delle aule scolastiche, di cui al precedente articolo, è autorizzata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione l'assegnazione di L. 1,250,000 all'anno per otto esercizi finanziari a decorrere da quello 1926-27.

Art. 3.

Le spese di affitto e di manutenzione dell'edificio del Regio liceo-ginnasio di Pola nella somma di L. 222,652.10 sono, pel periodo dal 3 novembre 1918 al 30 settembre 1926, a carico dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 146. — COOP

Numero di pubblicazione **2102**.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. **1793**.
Concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 868;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti atti a favorire i traffici di cose in servizio internazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a concedere riduzioni di tariffa quando ciò sia richiesto dall'urgenza di conservare, sviluppare od acquisire traffici di cose in servizio internazionale.

La concessione non può essere fatta per un periodo superiore a sei mesi; deve riguardare determinate cose e determinate provenienze e destinazioni; deve essere subordinata al raggiungimento da parte dello speditore di un prefissato quantitativo di trasporti; e infine il prezzo unitario di trasporto deve essere tale da garantire, oltre le spese di esercizio, un conveniente margine di utile.

Il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato sarà informato delle singole concessioni entro due mesi dalla loro decorrenza.

Per la rinnovazione, per qualsiasi durata, delle concessioni, devono essere seguite le norme di cui al punto *f*) del paragrafo 4 dell'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 145. — COOP

Numero di pubblicazione **2103**.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1798**.
Aggregazione al comune di Trento di dieci Comuni limitrofi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Viste le deliberazioni 12 giugno 1926 del Commissario prefettizio di Trento, 17 ottobre 1925 e 5 luglio 1926 rispettivamente del Consiglio comunale e del podestà di Cadine, 25 ottobre 1925 del Consiglio comunale di Sardagna, 15 novembre 1925 del Consiglio comunale di Meano, 28 novembre 1925 rispettivamente del Commissario prefettizio di Sopramonte e del Consiglio comunale di Gardolo, 1° dicembre 1925 dei Consigli comunali di Ravina e Romagnano, 16 dicembre 1925 del Consiglio comunale di Cognola, 4 gennaio 1926 del Consiglio comunale di Villazzano, 7 gennaio 1926 del Commissario prefettizio di Mattarello, 2 e 28 maggio 1926 rispettivamente del Consiglio comunale e del podestà di Povo, con le quali si chiede l'unione dei Comuni suddetti nell'unico comune di Trento e se ne stabiliscono le condizioni;
Vista la deliberazione in data del 22 giugno 1926, con la quale la Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, ha espresso parere favorevole per l'unione dei Comuni anzidetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui determinazioni si intendono nel presente decreto riportate;
Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cadine, Cognola, Gardolo, Mattarello, Meano, Povo, Romagnano, Ravina, Sardagna, Trento e Villazzano sono uniti nell'unico comune di Trento, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopracitate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 150. — COOP

Numero di pubblicazione 2104.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1926, n. 1795.

Definitiva destinazione del Parco monumentale « Real Favorita » di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, riguardante il passaggio all'Opera nazionale per i combattenti di una parte dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio e la designazione della parte dei beni medesimi rimasti allo Stato;

Visti i decreti Presidenziali 30 aprile 1920, n. 882, e numero 883, che, in esecuzione del menzionato R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, provvedono alle assegnazioni in uso a vari enti ed al Ministero dell'istruzione dei predetti beni rimasti allo Stato;

Visto il R. decreto 5 settembre 1925, n. 1661, che modifica gli articoli 1 lettera *f*) e 2 lettera *h*) del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire alla definitiva destinazione del Parco monumentale « Real Favorita » di Palermo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegnazione della tenuta « Real Favorita » di Palermo — già compresa nei beni di dotazione della Corona, e retrocessa al Demanio dello Stato — fatta eccezione:

a) del « Casino, villa e giardini » assegnati in uso al Ministero dell'istruzione pubblica con decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, in esecuzione del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792;

b) del « Podere Drago » assegnato in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti con R. decreto 5 settembre 1925, n. 1661;

viene stabilita nel modo seguente:

1° il « Campo delle corse » e relative dipendenze resta assegnato in uso al Ministero dell'aeronautica;

2° il rimanente Parco monumentale « Real Favorita » viene assegnato in uso al comune di Palermo per la destinazione a pubblico godimento.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) avrà, nell'interesse artistico, l'alta sorveglianza del Parco monumentale « Real Favorita ».

Tutti i progetti di eventuali modifiche dovranno essere sottoposti dagli enti assegnatari alla preventiva approvazione del predetto Ministero.

Art. 3.

Le operazioni preliminari di consegna agli enti assegnatari dovranno compiersi entro il 31 dicembre 1926.

Dal 1° gennaio 1927 passano agli assegnatari dei beni per tutta la durata dell'uso, così le rendite come gli oneri inerenti ai beni medesimi, compresi quelli della manutenzione.

Art. 4.

Nel verbale di consegna in confronto del comune di Palermo, dovrà essere ratificata, da parte del Comune stesso, con obbligo del conseguente pagamento, la stima delle scorte vive e morte che eccedono quelle indicate nei testimoniali di Stato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 147. — COOP

Numero di pubblicazione 2105.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 1796.

Disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di promuovere l'incremento della produzione nazionale, in tutti i rami che ne sono suscettibili;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In via di esperimento, il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a dar luogo alle forme di attività di cui al presente decreto.

In adatte Provincie del Regno, preferibilmente presso enti od istituzioni agrarie, sarà impiantato un pollaio provinciale di moltiplicazione, distribuzione e controllo, per il perseguimento degli scopi di cui appresso:

a) selezionare il pollame locale;

b) mantenere eventualmente in allevamento altre razze riconosciute idonee al miglioramento della produzione avicola locale;

c) servire da esempio per il razionale allevamento del pollame;

d) distribuire, agli agricoltori, a prezzo di favore, riproduttori ed uova feconda te

Istituzioni avicole esistenti potranno essere trasformate in pollai provinciali.

Art. 2.

I pollai, di cui al precedente articolo, saranno impiantati e gestiti secondo direttive tecniche e sotto il controllo della Regia stazione di pollicoltura di Rovigo.

Le spese d'impianto saranno sostenute dallo Stato; quelle d'esercizio graveranno sul bilancio della istituzione, presso la quale il pollaio è impiantato, ed a cui potranno essere, per tale scopo, concessi contributi statali.

Art. 3.

Ai pollai, di cui al presente decreto, potranno essere annesse conigliere modello per il perseguimento, nel campo della coniglicoltura, di scopi analoghi a quelli che si propongono i pollai medesimi nel campo della pollicoltura.

Alle conigliere si applicano le norme dell'art. 2.

Art. 4.

Presso gli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, presso le scuole medie e pratiche di agricoltura, presso gli istituti zootecnici, presso la Regia stazione di pollicoltura di Rovigo e presso le istituzioni avicole, saranno tenuti, ogni anno, agli allevatori, corsi di avicoltura, di coniglicoltura e di igiene del pollame e dei conigli.

Ogni anno il Ministero dell'economia nazionale stabilirà presso quali dei detti istituti dovranno essere tenuti i corsi in parola.

Nelle località, e con le norme che saranno stabilite di concerto fra i Ministri per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione, saranno chiamati a frequentare detti corsi i maestri e le maestre delle scuole primarie.

Art. 5.

Le cattedre ambulanti di agricoltura terranno ogni anno, in varie località della rispettiva circoscrizione, corsi pratici di avicoltura e di coniglicoltura.

Ogni corso comprenderà una o più conferenze pratiche di igiene del pollame e dei conigli, da tenersi dai veterinari provinciali.

In ognuna delle scuole primarie indicate nel precedente articolo, i maestri e le maestre terranno agli alunni alcune appropriate lezioni di avicoltura, di coniglicoltura e di igiene del pollame e dei conigli.

Art. 6.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a bandire:

a) concorsi a premi tra industriali e cooperative di produttori di pollame e di uova, che effettuino l'esportazione di prodotti avicoli, e che si dimostrino economicamente organizzati per la migliore e più proficua affermazione di tali prodotti sui mercati esteri;

b) mostre e concorsi di avicoltura e coniglicoltura, di carattere provinciale, diretti a porre in evidenza i progressi dell'avicoltura e della coniglicoltura nelle singole Provincie.

Nei concorsi di cui alla lettera a), sarà titolo di preferenza, a parità delle altre condizioni, l'applicazione della timbratura delle uova.

Art. 7.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale è istituito un capitolo di spesa per l'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 6 del presente decreto, con lo stanziamento di L. 500,000 annue per ciascuno dei tre esercizi finanziari 1926-27, 1927-28 e 1928-29. La complessiva somma di L. 1,500,000 sarà prelevata dai tre quarti dell'avanzo dell'esercizio finanziario 1925-26, di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990.

Alla spesa per l'applicazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto si provvede con gli stanziamenti destinati alla istruzione professionale dei giovani contadini e dei contadini adulti, e portati dal bilancio dell'Economia nazionale.

Art. 8.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 148. — COOP

Numero di pubblicazione 2106.

REGIO DECRETO 23 settembre 1926, n. 1739.

Dichiarazione di monumento nazionale del Monastero di Santa Rosa, in Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la grande importanza storica e artistica dell'antichissimo Monastero di Santa Rosa in Viterbo, e l'opportunità che esso venga tutelato e conservato nel suo aspetto monumentale, a tutti gli effetti della legge 20 giugno 1909, n. 364;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Monastero di Santa Rosa in Viterbo è dichiarato monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 91. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2107.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1799.

Soppressione dell'Ispettorato generale della pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, e 14 ottobre 1923, n. 2286, concernenti la costituzione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 25, che istituì la Direzione generale dell'industria e delle miniere;

Visto il decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, che istituì l'Ispettorato generale della pesca;

Visto il decreto legge 26 giugno 1924, n. 1195, che dà facoltà al Ministro per l'economia nazionale di provvedere con Regio decreto ad eventuali modificazioni nell'ordinamento interno dei servizi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettorato generale della pesca, istituito con decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, è soppresso come unità amministrativa autonoma nel Ministero dell'economia nazionale e i servizi che lo costituiscono passano alla dipendenza della Direzione generale dell'industria e delle miniere.

Art. 2.

I servizi amministrativi di detto Ispettorato restano ordinati in divisione amministrativa. L'ufficio tecnico è ordinato in Ispettorato e prende il nome di « Ispettorato tecnico della pesca ».

Art. 3.

Il direttore generale dell'industria e delle miniere è membro di diritto dei Consigli e dei Comitati dei quali faceva parte il capo dell'Ispettorato generale della pesca.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno date le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 153. — COOP

Numero di pubblicazione 2108.

REGIO DECRETO 16 agosto 1926, n. 1781.

Passaggio dell'Istituto dei ciechi in Milano alla dipendenza del Ministero dell'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Visto lo statuto organico dell'Istituto dei ciechi in Milano, approvato con R. decreto 7 agosto 1925;

Ritenuto che gli scopi dell'educazione e dell'istruzione inerenti al detto Istituto hanno prevalenza notevole sui fini di assistenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, l'Istituto dei ciechi in Milano, è dichiarato Istituto scolastico e posto alla dipendenza del Ministero dell'istruzione, restando tuttavia conservati i fini di assistenza inerenti all'Istituto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 132. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2109.

REGIO DECRETO 16 agosto 1926, n. 1780.

Passaggio dell'Istituto « Principe di Napoli » per i giovani ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
Visto lo statuto organico dell'Istituto « Principe di Napoli » pei giovani ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, approvato con R. decreto 3 settembre 1913;
Ritenuto che gli scopi dell'educazione e dell'istruzione inerenti al detto Istituto hanno prevalenza notevole sui fini di assistenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, l'Istituto « Principe di Napoli » pei giovani ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, è dichiarato Istituto scolastico e posto alla dipendenza del Ministero dell'istruzione, restando tuttavia conservati i fini di assistenza inerenti all'Istituto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 131. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2110.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1797.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per le case popolari in Roma.

N. 1797. R. decreto 7 ottobre 1926, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto per le case popolari in Roma, in sostituzione di quello approvato con il R. decreto 7 febbraio 1924, n. 208.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa dei valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa dei valori di Genova il signor Crema Eugenio fu Felice;
Ritenuto che lo stesso in data 11 ottobre 1926 ha rassegnato le proprie dimissioni;
Visti i Regi decreti-legge 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dall'11 ottobre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Crema Eugenio fu Felice a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa dei valori di Genova.

Roma, addì 22 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1926.

Multa inflitta alla Banca regionale siciliana di Palermo, per contravvenzione a disposizioni di legge sui cambi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942;
Visto il proprio decreto 11 giugno 1926, che reca le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto;
Visto il verbale dell'ispettore del Tesoro incaricato del controllo sul commercio dei cambi;

Decreta:

La Banca regionale siciliana, sede di Palermo, essendo incorsa nella inosservanza dell'art. 1 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, e dell'art. 3 del decreto Ministeriale 11 giugno 1926, che reca le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto, è punita con la multa di L. 3000.

L'intendente di finanza di Palermo provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1926.

Multa inflitta alla Banca popolare italiana di Palermo, per contravvenzione a disposizioni di legge sui cambi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942;
Visto il proprio decreto 11 giugno 1926, contenente le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto;
Visto il verbale di contravvenzione in data 12 ottobre 1926, dell'ispettore del Tesoro incaricato del controllo sul commercio dei cambi;

Decreta:

La Banca popolare italiana di Palermo, essendo incorsa nella inosservanza del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, sui cambi, e del decreto Ministeriale 11 giugno 1926, che reca le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto, è punita con la multa di L. 10,000.

L'intendente di finanza di Palermo provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazione.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 27 ottobre 1926 all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1760 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 246 del 22 ottobre 1926), concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Addì 21 ottobre 1926 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche relative al protocollo addizionale alla Convenzione italo-francese del 6 giugno 1924 sullo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia e al raddoppio della via ferrata fra Mentone e Ventimiglia: protocollo addizionale firmato in Roma il 23 dicembre 1923, e approvato con legge 11 giugno 1925, n. 2400 (« Gazzetta Ufficiale » 18 gennaio 1926, n. 13).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Smarrimento di ricevuta.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1926, di L. 850, relativa alla rendita consolidato 5 % n. 242217 di L. 1700 a favore di Lausi Gennaro di Gennaro, domiciliato a Campagna (Salerno).

Ai termini degli art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922 n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza del sig. D'Ambrosio Gaetano fu Michele, domiciliato a Campagna (Salerno).

Roma, addì 27 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 26 ottobre 1926.

Francia	68.29	New York	22.048
Svizzera	422 94	Dollaro Canadese	22.09
Londra	106.687	Oro	425.42
Olanda	8.82	Belgrado	38 75
Spagna	333.50	Budapest (pengő)	0.031
Belgio	62.22	Albania (Franco oro)	422 —
Berlino (Marco oro)	5.24	Norvegia	5.49
Vienna (Schillinge)	3.12	Polonia (Sloty)	—
Praga	65 —	Rendita 3.50 %	67.05
Romania	12 —	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	113 45	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	20.45	Consolidato 5 %	87.125
Peso Argentino carta	9 —	Obbligazioni Venezie 3 50 %	67 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 27 ottobre 1926

Francia	69.32	New York	22.74
Svizzera	435.39	Dollaro Canadese	23.025
Londra	110.239	Oro	438.77
Olanda	9.18	Belgrado	40.50
Spagna	346 —	Budapest (pengő)	0.0323
Belgio	3.152	Albania (Franco oro)	435 —
Berlino (Marco oro)	5.50	Norvegia	5.70
Vienna (Schillinge)	3.25	Polonia (Sloty)	—
Praga	68 —	Rendita 3.50 %	66 90
Romania	12.50	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	118.30	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	21.25	Consolidato 5 %	86.90
Peso Argentino carta	9.35	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	83691	65 —	Pandolfini Clotilde fu Giacomo, moglie di *Palleroni* Giovanni, domic. a Palermo, vincolata.	Pandolfini Clotilde fu Giacomo, moglie di *Pallaroni* Giovanni, dom. a Palermo, vincolata.
Buono Tesoro novennale 1ª serie	1038	Cap. 500 —	Mowinckel Maria fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Pinchart *Carlotta-Paola* di Emilio, ved. Mowinckel.	Mowinckel Maria fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Pinchart *Paola-Carlotta* di Emilio, ved. Mowinckel.
Buono Tesoro settennale 2ª serie.	244	Cap. 10,000 —	Mowinckel Maria-Paola fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre *Carlotta* Pinchart fu Emilio, ved. Mowinckel.	Mowinckel Maria-Paola fu Augusto, minore ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	206523	5,300 —	Sperati *Carlito* di *Enrico*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lu (Alessandria), con usuf. vital. a Sperati *Enrico* fu Giovanni, dom. a Lu (Alessandria).	Sperati *Carlo Felice* di *Natalino Enrico*, minore, ecc. come contro; con usuf. vital. a Sperati *Natalino Enrico* fu Giovanni, dom. a Lu (Alessandria).
»	206524	5,300 —	Sperati *Piero* di *Enrico*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Sperati *Pietro o Piero* di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	766197	682.50	Sperati Carlo Felice di *Enrico*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	Sperati Carlo Felice di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro.
»	766198	682.50	Sperati *Pier Luigi* di Enrico, minore ecc. come la precedente.	Sperati *Pietro o Pier Luigi* di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	172302 196293 196297	1,050 — 260 — 45 —	Sperati Carlo di *Natale-Enrico*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano; l'ultima rendita è con usuf. vital. a Sperati *Natale-Enrico* fu Giovanni.	Sperati Carlo di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro; l'ultima rendita è con usuf. vital. a Sperati *Natalino-Enrico* fu Giovanni.
» » »	172305 196292 196296	1,050 — 260 — 45 —	Sperati Pietro di *Natale-Enrico*, minore ecc. come la precedente. l'ultima rendita è con usuf. vital. a Sperati *Natale-Enrico* fu Giovanni.	Sperati Pietro di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. a Sperati *Natalino-Enrico* fu Giovanni.
» »	64257 321939	35 — 20 —	Glorioso Iolanda fu *Stanislao*, minore sotto la p. p. della madre Carini Maria Stella, ved. di Glorioso *Stanislao*, dom. a Polizzi Generosa (Palermo).	Glorioso Iolanda fu *Francesco-Paolo-Stanislao*, minore sotto la p. p. della madre Carini Maria Stella, ved. di Glorioso *Francesco Paolo Stanislao*, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	713908	119 —	Isaia Giacomo *Maria Francesco* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Dronero (Cuneo).	Isaia Giacomo-*Chioffredo Mario* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	289640	675 —	Figliolia Michele, Anna e Chiara fu Celestino, *le ultime due* minori sotto la p. p della madre Fiore Adelaide fu Domenico, ved. Figliolia Celestino, dom. a Foggia.	Figliolia Michele, Anna e Chiara fu Celestino, *minori* ecc. come contro.
3.50 %	754167	35 —	Denaro Alfio, Denaro Archita, Denaro Carmela fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Di Marzio Salomè* vedova di Denaro Francesco, dom ad Elena (Caserta); con usuf vital. a *Di Marzio Salomè* di Raffaele, ved. di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta).	Denaro Alfio, Denaro Archita, Denaro Carmela fu Francesco, minori sotto la p. p della madre *Di Marzo Maria-Salomè* vedova di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta); con usuf. vit. a *Di Marzo Maria-Salomè* di Raffaele, ved. di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta).
»	754168	35 —		
»	754169	35 —		
»	801674	290.50	Puzio *Maria* fu *Giuseppe*, moglie di Perrucci Matteo di Vincenzo, dom. a Foggia.	Puzio *Maria-Teresa* fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro.
»	337599	140 —	Scaiella Francesca di *Paolo* nubile, dom. a Tricarico (Potenza).	Scaiella Francesca di *Francesco-Paolo*, nubile, dom. a Tricarico (Potenza).
Cons. 5%	67763	2,085 —	De Franchi Carlo fu Agostino, dom. a San Pier d'Arena (Genova); con usuf vitalizio a De Franchi Innocenza Adele fu Agostino, *inabilitata sotto la curatela del marito Fenaroli Carlo di Ernesto*, dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a De Franchi Innocenza Adele fu Agostino, *moglie di Fenaroli Carlo di Ernesto, inabilitata sotto la curatela di Antonio, vulgo Guido Storace*, dom. a Genova.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al Pensionato artistico nazionale in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il regolamento per il Pensionato artistico in Roma, approvato con R. decreto 27 giugno 1909, n. 543, e modificato con Regi decreti 20 dicembre 1919, n. 2643; 15 luglio 1920, n. 1102; 18 dicembre 1921, n. 2058; 15 settembre 1922, n. 1533; 11 settembre 1925, n. 1683, e il R decreto 20 agosto 1926, n. 1614, che approva nuove norme per il concorso al Pensionato stesso;

Veduto l'art. 76 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica:

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a quattro pensioni di Stato in Roma: una per la pittura, una per la scultura, una per la decorazione ed una per l'architettura.

Le pensioni sono di L. 10,000 l'anno, oltre all'alloggio e allo studio gratuito in Roma ed ai viaggi d'istruzione, ed hanno la durata di due anni. Ai pensionati di pittura, scultura, decorazione che ne siano giudicati meritevoli, è data facoltà di prorogare per un altro biennio il godimento della pensione. In questo secondo periodo potrà essere affidata ai pensionati la esecuzione di determinati lavori d'arte.

Al pensionato di architettura al termine del biennio potrà invece essere conferita una indennità di L. 12,000 per un viaggio d'istruzione all'estero.

Ai pensionati spettano i diritti ed incombono i doveri determinati dai regolamenti e dalle norme sopracitate.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi gli artisti italiani i quali al 1° maggio 1925 non avevano superato il 32° anno di età.

Non è permesso ai pensionati di cumulare altre pensioni, borse di studio o somiglianti benefizi, siano provinciali, comunali o di lasciti privati.

Art. 3.

Il concorso avrà luogo nei seguenti istituti:

1. Accademia di belle arti di Bologna;
2. Accademia di belle arti (Scuola del marmo) di Carrara;
3. Accademia di belle arti di Firenze;
4. Accademia di belle arti di Milano;
5. Accademia di belle arti di Napoli;
6. Accademia di belle arti di Palermo;
7. Accademia di belle arti di Roma;
8. Accademia di belle arti di Torino;
9. Accademia di belle arti di Venezia.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, con la precisa indicazione dell'arte per la quale si concorre, debbono essere presentate alla Direzione di uno dei detti Istituti, non più tardi del 31 dicembre 1926, e devono essere scritte su carta bollata da L. 2 ed accompagnate dall'atto di nascita, dal certificato di buona condotta e da quello penale generale (questo ultimo con data non anteriore al 1° agosto 1926), tutti regolarmente legalizzati.

La prova di ammissione al concorso avrà luogo in tutti gli istituti nei giorni 7 e 8 gennaio 1927, per i pittori e gli scultori e il giorno 7 gennaio 1927 per i decoratori e gli architetti, e consisterà:

a) per i pittori e gli scultori, nell'esecuzione, in non più di sedici ore ripartite in due giorni consecutivi, di un disegno a carbone di una figura nuda su foglio di carta bianca; l'altezza della figura deve essere almeno di ottanta centimetri;

b) per i decoratori, di uno schizzo di una composizione estemporanea decorativa a bianco e nero da eseguirsi in non più di dieci ore in un sol giorno e senza interruzioni;

c) per gli architetti, di una composizione estemporanea architettonica da eseguirsi in non più di dieci ore in un sol giorno e senza interruzioni.

Per le prove di pittura e scultura il modello nudo è messo in posa da un professore delle dette discipline designato dal capo dell'Istituto

I due temi delle prove di decorazione e di architettura sono inviati dal Ministero.

Art. 5.

Le prove di ammissione al concorso sono giudicate per ciascuna arte da una Commissione nominata dal Ministro e composta di tre o di cinque persone.

Art. 6.

La prova del concorso consiste nello sviluppo completo di un tema fornito dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

La durata della prova è di venti giorni consecutivi: le modalità di essa vengono indicate, insieme con il tema di concorso, dalla Commissione stessa.

L'inizio della prova sarà comunicato ai singoli candidati che hanno superata quella di ammissione dalla Presidenza dell'Istituto sede d'esame.

Art. 7.

Durante la esecuzione della prova di cui al precedente articolo ciascuno dei concorrenti viene isolato e chiuso.

Art. 8.

I lavori della prova di ammissione, eseguiti dai candidati ammessi alla gara, e quelli della gara stessa, vengono raccolti in Roma per il giudizio, ed i candidati possono presentare al giudizio medesimo anche ogni altro lavoro e documento della propria attività artistica. I concorrenti alla pensione di scultura non possono inviare più di due opere di scultura, e queste dovranno essere di non grande dimensione.

Art. 9.

Tutti gli elaborati, compresa la prova di ammissione, nonchè ogni altro lavoro di cui al precedente articolo 8, sono sottoposti al giudizio della Commissione, di cui all'articolo 5.

Roma, addì 22 ottobre 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.